

Modena, li 26 Febbraio 2019

SPETT.LI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n° 1 - 2019: Circolare mensile di Febbraio

IN EVIDENZA:

| | |
|---|---|
| <p>ESTEROMETRO E SPESOMETRO PROROGATI AL 30.04.2019</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Il sottosegretario all'Economia ha annunciato la proroga dal 28.02.2019 al 30.04.2019 (che dovrà essere formalizzata attraverso un Dpcm) della prima scadenza dell'esterometro e dello spesometro del 2° semestre 2018. • La proroga è stata anche annunciata, tramite una nota del 13.02.2019, sul sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. • La proroga non riguarda, al momento, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva, che restano in scadenza il 28.02.2019, né l'invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate. |
| <p>PROGRESSIVA SCOMPARSITA' DELLE RICEVUTE FISCALI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Da una risposta fornita da Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco si rileva che, dal 1.01.2020, non potranno più essere emesse le ricevute fiscali (termine anticipato al 1.07.2019 per soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000,00). |
| <p>IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di invio di fattura elettronica e notifica da parte dello Sdi di "impossibilità di recapito", il sistema comunica la fattura all'Agenzia che deposita la stessa nell'area Fatture e Corrispettivi e invia al mittente via Pec, o per il tramite di un provider accreditato, la ricevuta di "impossibilità di recapito". • Il mittente, in tali situazioni, deve comunicare, per vie diverse dallo Sdi, al cessionario/committente che l'originale della fattura è disponibile nella sua area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia; inoltre, può inviare una copia analogica/informatica della fattura elettronica. |
| <p>ADDEBITO COSTO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Si segnala che, talvolta, gli esercenti addebitano un costo per l'emissione della fattura elettronica. Si tratta di un comportamento contrario alla legge che, per quanto possa apparire giustificato, sia la direttiva europea (2006/112/Ce) sia la legge nazionale (D.P.R. 633/1972) vietano. • L'art. 21, c. 8 D.P.R. 633/1972 prevede che le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. |
| <p>CEDOLARE SECCA PER AFFITTI DI LOCALI COMMERCIALI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Confedilizia ha riassunto in un vademecum i principali aspetti relativi all'avvio del regime della cedolare secca per l'affitto di locali commerciali, introdotto dalla legge di Bilancio 2019. • In particolare, i contratti di locazione devono essere stipulati nel corso del 2019 e la cedolare del 21% potrà essere applicata per l'intera durata del contratto. Il nuovo regime riguarda le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. |
| <p>REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Il decreto semplificazioni ha introdotto un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti (in sostituzione del Sistri) attraverso la creazione del Registro elettronico nazionale. Il nuovo sistema sarà disciplinato da un decreto del Ministero dell'Ambiente. • Saranno obbligati a iscriversi: <ul style="list-style-type: none"> - enti e imprese che effettuano trattamento rifiuti; - produttori di rifiuti pericolosi; - enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; - commercianti/intermediari di rifiuti pericolosi; - consorzi istituiti per recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. |

Scadenze fiscali 2019

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

| | Periodo di riferimento | | Scadenza | Proroga | Spunta |
|---|--|-------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Versamento mensile IVA, ritenute, contributi | Gennaio 2019 | | 18.02.2019 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Febbraio 2019 | | 18.03.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Marzo 2019 | | 16.04.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Aprile 2019 | | 16.05.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Maggio 2019 | | 17.06.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Giugno 2019 | | 16.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Luglio 2019 | | 20.08.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Agosto 2019 | | 16.09.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Settembre 2019 | | 16.10.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Ottobre 2019 | | 18.11.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Novembre 2019 | | 16.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Dicembre 2019 | | 16.01.2020 | | <input type="checkbox"/> |
| Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti | 1° trimestre 2019 | | 16.05.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 2° trimestre 2019 | | 20.08.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 3° trimestre 2019 | | 18.11.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 4° trimestre 2019 | | 17.02.2020 | | <input type="checkbox"/> |
| | IVA solo soggetti trimestrali speciali | | | | |
| Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR | 1° trimestre 2019 | | 30.04.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 2° trimestre 2019 | | 31.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 3° trimestre 2019 | | 31.10.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| Elenchi Intrastat | Gennaio 2019 | | 25.02.2019 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Febbraio 2019 | | 25.03.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Marzo 2019 | 1° trimestre 2019 | 26.04.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Aprile 2019 | | 27.05.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Maggio 2019 | | 25.06.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Giugno 2019 | 2° trimestre 2019 | 25.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Luglio 2019 | | 26.08.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Agosto 2019 | | 25.09.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Settembre 2019 | 3° trimestre 2019 | 25.10.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Ottobre 2019 | | 25.11.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Novembre 2019 | | 27.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Dicembre 2019 | 4° trimestre 2019 | 27.01.2020 | | <input type="checkbox"/> |
| Comunicazione dati fatture, esterometro e comunicazione liquidazioni Iva | Comunicazione dati fatture 2018 | 2° semestre 2018 | 28.02.2019 | 30.04.2019 | <input type="checkbox"/> |
| | Esterometro 2019 | Gennaio 2019 | 28.02.2019 | 30.04.2019 | <input type="checkbox"/> |
| | | Febbraio 2019 | 1.04.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Marzo 2019 | 30.04.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Aprile 2019 | 31.05.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Maggio 2019 | 1.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Giugno 2019 | 31.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Luglio 2019 | 2.09.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Agosto 2019 | 30.09.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Settembre 2019 | 31.10.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Ottobre 2019 | 2.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Novembre 2019 | 31.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Dicembre 2019 | 31.01.2020 | | <input type="checkbox"/> |
| | Comunicazione liquidazioni Iva 2019 | 1° trimestre 2019 | 31.05.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | 2° trimestre 2019 | 16.09.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | 3° trimestre 2019 | 2.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | | 4° trimestre 2019 | 1.03.2020 | | <input type="checkbox"/> |

| | Periodo di riferimento | Scadenza | Proroga | Spunta |
|--|---|--|--|-------------------------------------|
| Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria | Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ostetriche/infermieri/optici/tecnici di radiologia medica | 31.01.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Spese veterinarie | 28.02.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| Presentazione dichiarazioni annuali | Invio telematico Mod. Iva/2019 | 30.04.2019 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Invio telematico CU/2019 | 7.03.2019 | Consegna al percettore entro il 1.04.2019 | <input type="checkbox"/> |
| | Invio telematico Mod. 730/2019 | 23.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Invio telematico Mod. Redditi e Irap | 30.09.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Invio telematico Mod. 770/2019 | 31.10.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva | Saldo annuale Iva 2018 | 18.03.2019 | È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. | <input type="checkbox"/> |
| | • Saldo 2018 e 1° acconto 2019 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive | 1.07.2019 oppure 31.07.2019 + magg. 0,40% | | <input type="checkbox"/> |
| | • Diritto C.C.I.A.A. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2° acconto 2019 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva | 2.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Versamento acconto Iva 2019 | 27.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| Imposta sostitutiva rivalutazione TFR | Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2018) | 18.02.2019 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Versamento acconto imposta sostitutiva 2019 rivalutazione TFR | 16.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| Altri adempimenti | Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari) | 28.02.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Versamento tassa annuale libri sociali | 18.03.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Stralcio somme a ruolo (ISEE inferiore a € 20.000,00) | 30.04.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Istanza "rottamazione cartelle" mod. DA-2018 | 31.05.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Dichiarazione integrativa e versamento 1ª rata definizione PVC | | | <input type="checkbox"/> |
| | Istanza di definizione controversie tributarie | | | <input type="checkbox"/> |
| | Istanza sanatoria irregolarità formali | | | <input type="checkbox"/> |
| | Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2017 e al 1.01.2018 | 1.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (1ª rata) rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2019 | | | <input type="checkbox"/> |
| 1ª rata imposta sostitutiva (60%) estromissione 2019 | 2.12.2019 | | <input type="checkbox"/> | |
| Imposta di bollo su documenti informatici | Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche | 30.04.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche | 1° trimestre 2019 | 23.04.2019 | <input type="checkbox"/> |
| | | 2° trimestre 2019 | 22.07.2019 | <input type="checkbox"/> |
| | | 3° trimestre 2019 | 21.10.2019 | <input type="checkbox"/> |
| | | 4° trimestre 2019 | 20.01.2019 | <input type="checkbox"/> |
| IMU e Tasi | Versamento acconto 2019 | 17.06.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Dichiarazione variazioni 2018 | 1.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | Versamento saldo 2019 | 16.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| Versamento IVS | 4° trimestre 2018 (fissi) | 18.02.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 1° trimestre 2019 (fissi) | 16.05.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 1° acconto 2019 (eccedenti minimale) | 1.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 1° acconto 2019 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale) | 31.07.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 2° trimestre 2019 (fissi) | 20.08.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 3° trimestre 2019 (fissi) | 18.11.2019 | | <input type="checkbox"/> |
| | 2° acconto 2019 (eccedenti minimale) | 2.12.2019 | | <input type="checkbox"/> |

Nuova certificazione degli utili corrisposti nel 2018

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1.01.2018, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Nel nuovo schema di certificazione è stata recepita l'equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1.01.2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, che prevede una omogenea tassazione a titolo di imposta.

Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1.01.2018 ed il 31.12.2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

La certificazione degli utili corrisposti nel 2018 deve essere rilasciata, entro il **31.03.2019**.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE | Corresponsione di utili | <p>Utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti.</p> | <p>Sono esclusi gli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.</p> |
| | Corresponsione di proventi equiparati agli utili | <p>Proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, c. 2, lett. a) Tuir.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici. • Partecipazioni in società non residenti, se la relativa remunerazione è stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa. |
| | Utili | <p>Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con apporto di capitale, ovvero di capitale e opere o servizi.</p> | <p>Interessi riqualeficati come utili ai sensi dell'art. 98 Tuir (in vigore fino al 31.12.2007).</p> |
| PRINCIPALI DATI DA INSERIRE | Utili | <ul style="list-style-type: none"> • Numero delle azioni o quote ed eventuale percentuale di possesso (in caso di contitolarità). • Dividendo unitario senza alcun troncamento e dividendo complessivo lordo, suddiviso tra l'ammontare corrisposto con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016 e con utili prodotti in data successiva. • Ritenute operate o imposta sostitutiva applicata. • Imposta eventualmente applicata all'estero. • Dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale, che non concorrono a formare il reddito dei soci. | |
| | Proventi equiparati | <ul style="list-style-type: none"> • Dati dei proventi e delle ritenute relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - titoli e strumenti finanziari, di cui all'art. 44, c. 2, lett. a) Tuir; - contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi. | |

Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità, a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce.

Per i titolari di partita Iva è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. Per il **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000.

| | | | | |
|--|---|---|----------------|---|
| COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA <ul style="list-style-type: none"> • Annuale • Infrannuale | Importi annui fino a € 5.000,00 | <p>La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva².</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Esempi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Il credito Iva 2018 può essere compensato dal 1.01.2019. • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 può essere compensato dal 2.05.2019 (termine di presentazione del modello Iva TR è il 30.04.2019). </td> </tr> </table> | Esempi | <ul style="list-style-type: none"> • Il credito Iva 2018 può essere compensato dal 1.01.2019. • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 può essere compensato dal 2.05.2019 (termine di presentazione del modello Iva TR è il 30.04.2019). |
| | Esempi | <ul style="list-style-type: none"> • Il credito Iva 2018 può essere compensato dal 1.01.2019. • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 può essere compensato dal 2.05.2019 (termine di presentazione del modello Iva TR è il 30.04.2019). | | |
| | Importi annui superiori a € 5.000,00¹ Dal 24.04.2017 | <p>La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Esempio</td> <td>Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 è compensabile dal 10.05.2019 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2019).</td> </tr> </table> | Esempio | Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 è compensabile dal 10.05.2019 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2019). |
| Esempio | Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 è compensabile dal 10.05.2019 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2019). | | | |
| Modalità | <p>È richiesta l'apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.</p> <p>Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva (indipendentemente dal superamento della soglia di € 5.000 annui).</p> | | | |

| | |
|-------------|--|
| Note | <ul style="list-style-type: none"> • Per le società non operative, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, è previsto il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo. • La società in perdita sistematica nel quinquennio 2013-2017 non potrà compensare il credito Iva dell'anno 2018, in quanto di comodo dal 2018. • L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel modello F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 700.000,00 (limite elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori edili che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto). <p>¹. Elevato a € 50.000 per le start up innovative.</p> <p>². Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.</p> |
|-------------|--|

Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali

Dal 1.01.2011 vige il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

| | | | |
|--|--|--|--|
| LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI | Diritti iscritti a ruolo | Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 . | Per le quali sia scaduto il termine di pagamento . |
| | Vincolo | Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori. | Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
| | Crediti erariali interessati | <ul style="list-style-type: none"> • Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (es.: imposta di registro). | |
| | Compensazione orizzontale | Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. | |
| IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00 | Limite di € 1.500,00 | Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori. | In essere al momento del versamento. |
| | Più cartelle | Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento. | |
| | Pagamento parziale | In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. | |
| | Modalità di verifica della posizione | <ul style="list-style-type: none"> • Riscontro con le cartelle notificate ai contribuenti interessati. • Accesso dal sito di Equitalia S.p.a. al proprio Estratto conto Equitalia, ossia all'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita Iva. • Presso gli sportelli degli agenti della riscossione. | |
| | Sanzione per inosservanza del divieto | In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00 , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. | Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. |

Rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi.

| | | |
|---|--|--|
| MODALITÀ DI RICHIESTA | Quadro VX | Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale. |
| | Termini | La dichiarazione Iva 2019 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2019 e il 30.04.2019 . |
| IPOTESI DI RIMBORSO | Cessazione di attività. | Importi anche inferiori a € 2.582,28 |
| | Minore eccedenza detraibile del triennio. | |
| | Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate. | Importo minimo € 2.582,28 Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito. |
| | Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. | |
| | Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche. | |
| | Operazioni non soggette all'imposta. | |
| | Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. | |
| | Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente. | |
| Se l' eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28 , il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore. | | |

Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl, la cui nuova tassonomia è da utilizzare obbligatoriamente dal 1.03.2019 per gli esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva.

| Adempimenti | Scadenze indicative | Termini | |
|---|---|---|---|
| | | Ordinari | Bilancio consolidato o particolari esigenze |
| <ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio da parte <ul style="list-style-type: none"> - degli amministratori; - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). | Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. | 31.03 | 30.05 |
| Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). | Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato. | | |
| Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo. | | | |
| Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati. | Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato. | 15.04 | 14.06 |
| Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea. | Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza. | 22.04 | 21.06 |
| Assemblea di approvazione del bilancio³. | Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. | 30.04 | 29.06 |
| Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica). | Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. | 30.05 | 29.07 |
| Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica. | Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. | 31.10 (Se l'esercizio coincide con l'anno solare) | |
| Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari. | Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. | 31.01 (successivo) | |

**ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI
ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**

Delibera di approvazione del bilancio e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili.

**Da riportare sul
libro delle
assemblee dei
soci.**

Distribuzione utili

- La società di capitali opera una ritenuta del **26,00%**, a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni **non qualificate**, non possedute nell'esercizio dell'impresa.
- Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare precedente (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).
- In relazione a **partecipazioni qualificate**¹ non deve essere operata alcuna ritenuta, per gli utili maturati fino al 2017.
- Per gli utili **maturati** e **percepiti** dal 2018 si applica la ritenuta d'imposta del 26%.

La **delibera** di distribuzione di utili ai soci deve essere assoggettata a **registrazione** (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986) entro **20** giorni dalla delibera stessa (risoluzione 22.11.2000, n. 174/E).

Nota¹

- Sono non qualificate le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% (società di capitale), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25% (società di persone), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir).
- **La disciplina** previgente **resta in vigore per gli utili maturati fino all'esercizio 2017** e la cui distribuzione è **deliberata dal 1.01.2018 al 31.12.2022**.

• **Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:**

- verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
- relazione sulla gestione (se obbligatoria);
- relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;
- elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 C.C.)

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|---|
| Elenco soci | S.p.a. e S.a.p.a. non quotate | Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. | Circolare Consiglio nazionale notariato 21.08.1993, n. 1943 |
| | | Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco <u>non</u> deve essere inviato (ma confermato). | Art. 12 D.P.R. 558/1999 |
| | S.r.l. | È stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.l. , con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis C.C. Pertanto, in sede di deposito al Registro delle Imprese del bilancio, non deve più essere allegato l'elenco dei soci. | Art. 16, c. 12-octies D.L. 185/2008 |

Tassa annuale libri sociali

Entro il 16.03.2019 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| SOGGETTI INTERESSATI | Società di capitali | <ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. • S.p.a. • S.a.p.a. | |
| | Altri soggetti obbligati | <ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. | |
| | Soggetti esonerati | Società di capitali dichiarate fallite | <ul style="list-style-type: none"> • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile. <ul style="list-style-type: none"> • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare. La norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato "senza spese". • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, l'ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa. |
| IMPORTO | Misura forfettaria | Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno. | |
| | Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2019 | Fino a € 516.456,90 | € 309,87 |
| | | Oltre € 516.456,90 | € 516,46 |
| VERSAMENTO | Mod. F24 - sezione Erario | Codice tributo | 7085 |
| | | Periodo di riferimento | 2019 |
| | Compensazione | <ul style="list-style-type: none"> • L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. | |

Reddito di cittadinanza

Si riassumono gli elementi principali del reddito di cittadinanza, evidenziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

| | |
|--|---|
| <p>REDDITO DI CITTADINANZA</p> | <p>È una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve ad integrare i redditi familiari.</p> |
| <p>REQUISITI</p> | <p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. • Aumentare l'occupazione. • Contrastare la povertà e le disuguaglianze. <ul style="list-style-type: none"> • Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. • ISEE inferiore a € 9.360,00 annui. • Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino a € 30.000,00 annui. • Patrimonio finanziario non superiore a € 6.000,00 che può arrivare fino a € 20.000,00 per le famiglie con persone disabili. |
| <p>DURATA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi: <ul style="list-style-type: none"> - entro i primi 12 mesi, la 1^a offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km - 100 minuti di viaggio. Se rifiutata, la 2^a offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se anche questa è rifiutata, la 3^a offerta potrà arrivare da tutta Italia; - dopo il 1° anno, anche la 1^a offerta potrà arrivare fino a 250 km, mentre la 3^a potrà arrivare da tutto il territorio nazionale; - dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale. <p>Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km.</p> |
| <p>DOMANDA</p> | <p>Il reddito di cittadinanza può essere richiesto alle Poste Italiane, sia direttamente all'ufficio postale sia in via telematica, oppure al CAF.</p> <p>L'Inps verifica se si è in possesso dei requisiti.</p> <p>Il reddito di cittadinanza viene erogato attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane.</p> <p>Dopo l'accettazione, il beneficiario verrà contattato dai Centri per l'impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo da attuare.</p> |
| <p>ESCLUSIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • È escluso dal reddito di cittadinanza chi: <ul style="list-style-type: none"> - non sottoscrive il Patto per il Lavoro o per l'Inclusione sociale; - non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustificazione; - non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni; - rifiuta la 3^a offerta congrua; - non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo; - fornisce dati falsi. In questo caso, si rischiano da 2 a 6 anni di carcere. |
| <p>INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sono previsti incentivi per le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza e per agevolare l'imprenditorialità. • Le imprese che assumono chi riceve il reddito di cittadinanza potranno ottenere un incentivo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già ricevute dal beneficiario. |
| <p>PENSIONE DI CITTADINANZA</p> | <p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISEE familiare inferiore a € 9.360 all'anno. • Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore a € 30.000. • Patrimonio finanziario inferiore a € 6.000, € 8.000 se si è in coppia. |

Beni strumentali ("Nuova Sabatini") – Anno 2019

Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28.01.2019 è disposta, a partire dal 7.02.2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a € 480 milioni. Con il decreto direttoriale n. 1337 del 28.01.2019 è disposto, altresì, l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili, che non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4.12.2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1.02.2019.

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
 - sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
 - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
 - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
 - hanno sede in uno Stato Membro, purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 C.C., nonché a software e tecnologie digitali.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti".

- Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
 - correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa.

AGEVOLAZIONE

- Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
- **Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:**
 - di durata non superiore a 5 anni;
 - di importo compreso tra € 20.000,00 e € 2 milioni;
 - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:
 - 2,75% per gli investimenti ordinari;
 - 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "Industria 4.0").

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio A.M.Z.

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione basata su questa informativa si prega di contattare lo Studio A.M.Z.

Per le ultime novità si ricorda alla clientela di consultare il sito internet dello Studio all'indirizzo www.studioamz.it